



## **DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**81 / 2020 del 12/03/2020**

**Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON LA FONDAZIONE BERNACCHI GERLI ARIOLI ONLUS PER I LOCALI SITI PRESSO L'ISTITUTO ED UNO SPAZIO ESTERNO PER LO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO BASE - PROVVEDIMENTI**



---

**OGGETTO:** CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON LA FONDAZIONE BERNACCHI GERLI ARIOLI ONLUS PER I LOCALI SITI PRESSO L'ISTITUTO E UNO SPAZIO ESTERNO PER LO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO BASE - PROVVEDIMENTI

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 36/2020, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che AREU è un'azienda Sanitaria costituita dalla Regione Lombardia (D.G.R. n. VIII/6994 del 02.04.2008 ed art. 16 della L.R. 33/2009, come modificata dalla L.R. 23/2015 e dalla L.R. 22/2019 e con riferimento, altresì, alla DGR n. 2701 del 23.12.2019 "Costituzione Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)) con il compito, tra gli altri, di coordinare e promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera e garantendo, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero anche attraverso l'assegnazione in convenzione delle postazioni di soccorso relative al servizio di soccorso sanitario (118) in forma continuativa;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della predetta riorganizzazione, e così come disposto dall'allegato n. 2 della richiamata deliberazione della Giunta regionale, si è reso necessario individuare presso il Comune di Varese dei locali idonei per permettere l'avvio della postazione di soccorso sanitario del Mezzo di Soccorso Base (MSB);

**DATO ATTO** che:

- con provvedimento deliberativo AREU n. 2017/265 del 15.09.2017 è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito per la concessione di idonei locali siti in Gavirate (VA), comprensivo di uno spazio esterno da adibire allo stazionamento di un Mezzo di Soccorso Base (MSB), con decorrenza sino al 31.12.2019;
- a fronte dello svolgimento positivo del predetto rapporto contrattuale, acquisiti i pareri favorevoli della Direzione AAT, della Direzione SITRA e della Direzione SC Controllo di gestione (note prot. AREU n. 2019/1174, 2019/11813, 2019/12942 e comunicazione agli atti del 09.12.2019) in ordine all'utilità ed opportunità, nonché alla sostenibilità economica della prosecuzione del contratto in oggetto, AREU, con nota prot. AREU 2019/12946 del 10.12.2019 ha trasmesso a Fondazione Bernacchi Gerli Arioli la propria manifestazione di interesse alla prosecuzione del comodato;
- AREU, con nota prot. 2019/13525 del 19.12.2019, ha anticipato la propria volontà di prorogare il contratto di comodato in essere alle medesime condizioni economiche ed operative, rimandando la trasmissione dell'atto a seguito del necessario provvedimento autorizzativo della Fondazione;
- Fondazione Bernacchi Gerli Arioli Onlus, in data 24.01.2020, ha manifestato la propria volontà di prorogare il contratto di comodato in essere sino al 31.12.2024 (nota prot. AREU 2020/826), trasmettendo il contratto in data 29.01.2020 (nota prot. AREU 2020/1047);

**CONSIDERATO** che stante la valenza sociale del servizio offerto da AREU:

- la durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2024, con esclusione del tacito rinnovo e fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi tra la Parti a fare data dal 01.01.2020;
- i servizi di convivenza, quali pulizie dei locali, fornitura di biancheria, utenze nonché tutte le attività necessarie per servizi dei locali in oggetto sono, a fronte degli accordi intercorsi, fornite direttamente e a carico della Fondazione Bernacchi Gerli Arioli Onlus (comodante);
- tutti gli interventi di manutenzione, necessari e urgenti, di carattere ordinario e straordinario per la conservazione dei beni oggetto del contratto sono a carico della Fondazione Bernacchi Gerli Arioli Onlus (comodante);
- per la durata del contratto, non potrà essere apportata alcuna modifica ai locali che non sia stata previamente autorizzata e concordata in forma scritta dalle parti;
- è vietato sub concedere i locali a soggetti terzi che non siano regolari affidatari dei servizi in gestione ad AREU, rimanendone la stessa comunque responsabile;
- AREU è responsabile, in via esclusiva, dell'attività esercitata entro i locali, liberando il comodante da ogni responsabilità in ordine all'utilizzo dei locali stessi;
- le spese di registrazione del contratto in oggetto sono equamente divise tra le parti ed AREU si impegna a provvede a rimborsare alla Fondazione Bernacchi Gerli Arioli ONLUS la quota parte delle spese di propria competenza;

**RILEVATO** che alla scadenza del termine convenuto, se le Parti, nel caso non ritenessero di pattuire un rinnovo od una proroga del comodato, da effettuarsi tramite idoneo scambio di corrispondenza, AREU si impegna a restituire l'immobile alla Fondazione Bernacchi Gerli Arioli ONLUS nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, fatto salvo l'ordinario deterioramento o il consumo dovuto all'utilizzo del bene conforme al contratto;

**ATTESO** che l'adesione al contratto di comodato d'uso dei locali proposti dalla Fondazione Bernacchi Gerli Arioli ONLUS risponde al fine istituzionale di AREU di garantire il coordinamento del soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;

**PRESO ATTO** della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il contratto di comodato d'uso, il cui testo è allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Fondazione Bernacchi Gerli Arioli ONLUS e AREU, tramite il quale la predetta Fondazione concede in comodato il locale sito in Gavirate (VA), in Gavirate (VA), Via Ferrari 11, comprensivo di uno spazio esterno da adibire allo stazionamento del Mezzo di Soccorso Base (MSB);
2. di stabilire che il predetto contratto decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2024, con esclusione del tacito rinnovo e fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi tra le parti a fare data dal 01.01.2020;
3. di dare atto che alla scadenza del termine convenuto, qualora le parti non

ritenessero di pattuire un rinnovo od una proroga da effettuarsi tramite idoneo scambio di corrispondenza, AREU si impegna a restituire l'immobile alla Fondazione Bernacchi Gerli Arioli ONLUS nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, fatto salvo l'ordinario deterioramento o il consumo dovuto all'utilizzo del bene conforme al contratto;

4. di prendere atto che:

- i servizi di convivenza, quali pulizie dei locali, fornitura di biancheria, utenze nonché tutte le attività necessarie per servizi dei locali in oggetto sono, a fronte degli accordi intercorsi, fornite direttamente e a carico della Fondazione Bernacchi Gerli Arioli Onlus (comodante);
- tutti gli interventi di manutenzione, necessari e urgenti, di carattere ordinario e straordinario per la conservazione dei beni oggetto del contratto sono a carico della Fondazione Bernacchi Gerli Arioli Onlus (comodante);
- per la durata del contratto, non potrà essere apportata alcuna modifica ai locali che non sia stata previamente autorizzata e concordata in forma scritta dalle parti;
- è vietato sub concedere i locali a soggetti terzi che non siano regolari affidatari dei servizi in gestione ad AREU, rimanendone la stessa comunque responsabile;
- AREU è responsabile, in via esclusiva, dell'attività esercitata entro i locali, liberando il comodante da ogni responsabilità in ordine all'utilizzo dei locali stessi;
- le spese di registrazione del contratto in oggetto sono equamente divise tra le parti e AREU si impegna a rimborsare la quota parte delle spese sostenute dalla Fondazione Bernacchi Gerli ONLUS nella sua qualità di comodante;

5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente SC Affari Generali e Legali;

7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico

## CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA

**Fondazione D. Bernacchi Gerli Arioli ONLUS** (di seguito per brevità Comodante), con sede legale in Gavirate (Va) in via Ferrari, n. 11, C.F. 83002910129 P.I. 01485670127, in atto rappresentata dal Legale Rappresentante Giuseppe Bassi

E

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità Comodatario o AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

Congiuntamente definite Parti, le quali convengono e stipulano quanto segue.

### ART. 1

Il Comodante Fond. D. Bernacchi Gerli Arioli ONLUS concede in comodato d'uso gratuito all'AREU, che a tale titolo riceve e accetta, gli spazi siti presso il predetto Istituto costituiti da: n. 1 locale, i connessi servizi igienici e uno spazio esterno riservato allo stazionamento del Mezzo di Soccorso di Base (MSB), per una superficie utile pari a mq. 39 .

Il Comodatario dichiara che il Responsabile della propria Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di Varese ha visitato la predetta porzione di immobile, riconoscendone la conformità delle caratteristiche allo scopo a cui lo stesso deve essere destinato.

### ART. 2

Il comodato d'uso viene concesso per l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie dell'AREU, la quale si impegna ad utilizzare i locali per lo stazionamento dell'equipaggio e del MSB.

### ART. 3

La durata del presente contratto decorre dal 1/01/2020 sino al 31/12/2024, con esclusione del tacito rinnovo. Alla scadenza del termine convenuto, se non viene pattuito tra le parti un rinnovo ovvero una proroga del comodato, da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza tra le parti entro 30 giorni prima del termine di scadenza, il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile al Comodante nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, fatto salvo l'ordinario deterioramento o il consumo dovuto all' utilizzo del bene conforme al contratto.

Entrambe le parti potranno motivatamente recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, da comunicarsi esclusivamente tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per il Comodante: [postacertificata.bernacchi@lamiapec.it](mailto:postacertificata.bernacchi@lamiapec.it)

per il Comodatario: [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it)

**ART. 4**

Stante la valenza sociale del servizio offerto da AREU le parti pattuiscono che:

- i servizi di convivenza, quali pulizie dei locali, fornitura della biancheria, utenze nonché tutte le ulteriori attività necessarie per servirsi dei locali oggetto del presente contratto sono fornite a carico dal Comodante;
- tutti gli interventi di manutenzione, necessari e urgenti, di carattere ordinario e straordinario per la conservazione dei beni oggetto del presente contratto sono a carico del Comodante.

**ART. 5**

Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.

**ART. 6**

Le Parti concordano che durante il periodo di validità del contratto non potrà essere apportata alcuna modifica ai locali che non sia preventivamente autorizzata e concordata in forma scritta tra le stesse.

**ART. 7**

È fatto divieto di sub concedere i locali a soggetti terzi che non siano regolari affidatari dei servizi in gestione all'AREU, rimanendone la stessa comunque a tutti gli effetti responsabile. A richiesta del Comodante, AREU dovrà fornire la documentazione riguardante la regolare collaborazione col soggetto terzo eventualmente occupante i locali.

**ART. 8**

La AREU sarà responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali liberando il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'utilizzo dei locali stessi.

Il Comodante non risponderà altresì in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà e dei valori che venissero lasciati negli spazi concessi.

Il Comodatario è provvisto delle seguenti polizze assicurative:

- copertura assicurativa per responsabilità civile terzi e prestatori d'opera, sottoscritta con la Compagnia AmTrust Europe Limited, con massimale pari a € 5.000.000,00=per danni a cose e persone;
- copertura assicurativa per incendio per i locali (rischio locativo), sottoscritta con la Compagnia Generali, con massimale come capitale assicurato totale pari a € 6.280.000,00= ;

l'avvenuta stipulazione di tali polizze dovrà essere documentata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto producendo copia quietanzata delle polizze richieste. Qualora tale documentazione non venga fornita nel termine suindicato, il Comodante avrà diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta al Comodatario (all'indirizzo di cui al precedente art. 3), con preavviso di soli 15 giorni e senza che il Comodatario abbia nulla a pretendere dal Comodante.

**ART. 9**

La registrazione del presente atto viene effettuata dal Comodante, le spese di registrazione sono divise equamente tra le parti e il Comodatario si impegna a rimborsare al Comodante la quota parte delle spese di propria competenza.

**ART. 10**

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le disposizioni del Codice Civile applicabili in materia.

**ART. 11**

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Varese.

**ART. 12**

Il Comodante e il Comodatario con la sottoscrizione del presente contratto si impegnano al reciproco rispetto, se presenti, dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Varese, li \_\_\_\_\_ per il Comodante

Milano, li \_\_\_\_\_ per il Comodatario/AREU

  
\_\_\_\_\_



Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute agli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 11.

Varese, li \_\_\_\_\_ per il Comodante/

Milano, li \_\_\_\_\_ per il Comodatario/AREU

  
\_\_\_\_\_





PROPOSTA DI DELIBERA N. 36/2020

**Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON LA FONDAZIONE BERNACCHI GERLI ARIOLI ONLUS PER I LOCALI SITI PRESSO L'ISTITUTO ED UNO SPAZIO ESTERNO PER LO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO BASE - PROVVEDIMENTI**

**Attestazione**

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.

La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 11/03/2020

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)